

N. R.G. 3198/2011



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**ORDINANZA**

Resa nel procedimento ex art. 44 D.Lgs. n. 286/98 e art. 4 D.Lgs.n.215/2003 promosso  
da:

**Vittoria Romana Gandossi, A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici  
sull'Immigrazione, Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo ONLUS, con  
gli avv.ti Alberto Guariso ed Alessandro Zucca**

contro

**Lega Nord – Lega Lombarda, con gli avv.ti Luigi Pisoni e Marco Agosti  
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, con gli avv.ti Matteo Brigandi, Luigi  
Pisoni e Marco Agosti**

nonché contro


**Lega Nord Sezione cittadina di Adro, con l'avv.to Fabrizio Borasio**

letti gli atti e sentite le parti all'udienza all'uopo fissata, a scioglimento della riserva di  
cui all'udienza del 25.1.2012, il giudice designato, dott.ssa Maria Grazia Cassia, osserva  
in fatto ed in diritto quanto segue:

- 1) La procura alle liti deve ritenersi validamente conferita dai tre distinti soggetti  
ricorrenti, in quanto, per giurisprudenza condivisibile, ai fini del valido  
conferimento a margine dell'atto introduttivo del giudizio, non è necessario che  
detto conferimento sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non  
essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà delle parti di  
fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua  
formazione, ovvero "ex post"; quanto alla ricorrente Fondazione Guido Piccini,

deve poi osservarsi che la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., la qualità di rappresentante può essere anche desunta dal solo collegamento materiale dei due atti, se nell'atto processuale cui la procura alle liti accede il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire, ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente, e quindi la volontà della spendita del nome altrui, benché non espressa nella procura alle liti, sia conseguentemente manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota.

- 2) Sussiste la legittimazione passiva di Lega Nord – Lega Lombarda e di Lega Nord per l'indipendenza della Padania, in quanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la sezione di Adro, in base allo statuto della Lega, non sarebbe dotata di soggettività giuridica, sicché dei comportamenti della stessa dovrebbero rispondere l'articolazione regionale e quella nazionale del partito; queste ultime sarebbero comunque responsabili sotto il profilo della negligenza da omesso controllo sull'attività della sezione locale, Tanto basta a rendere le suddette resistenti legittimi contraddittori, attenendo piuttosto al merito del giudizio la fondatezza delle allegazioni dei ricorrenti sul punto. Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto alle posizioni dei ricorrenti, che si affermano titolate ad avvalersi dei rimedi di cui agli art. 44 D.Lgs. n. 286/98 e art. 4 D.Lgs.n.215/2003, involgendo questione di merito e non di rito la valutazione della fondatezza delle rispettive pretese.
- 3) In merito alla questione dell'imputazione del comportamento oggetto delle doglianze dei ricorrenti deve osservarsi che ogni ente si immedesima nell'organo



cui la legge o lo statuto conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo dell'ente, privo del potere processuale, non é legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso. In particolare, in tema di associazioni non riconosciute, nel cui ambito vanno compresi anche i partiti politici, la legittimazione processuale spetta a chi é conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi degli associati, come disposto dall'art. 36 cod. civ.. Ora, la partecipazione alla vita dei partiti può avvenire in varie forme secondo le regole statutarie, che prevedono normalmente varie categorie di soggetti (iscritti, soci fondatori, ordinari, sostenitori, militanti), organi di garanzia che assicurano l'osservanza delle regole, ed eventualmente commissioni ulteriori a livello decentrato o centrale; ciò in linea con le articolazioni interne che danno luogo, a loro volta, ad associazioni, per cui il partito ben può presentarsi come associazione di associazioni. Così la Suprema Corte ha da tempo chiarito che le associazioni locali facenti capo ad un'associazione nazionale non sono articolazioni organiche di quest'ultima, con mera rilevanza interna, ma soggetti autonomi dotati di legittimazione negoziale e processuale, onde la legittimazione ad agire spetta non già all'associazione nazionale, ma a quella locale, cui è astrattamente riferibile la titolarità della situazione soggettiva controversa (cfr. Cass. n. 17028/2008). Se è ben vero quindi che, in mancanza di indicazioni nello statuto, la rappresentanza dell'associazione non riconosciuta va attribuita a chi ricopre la più alta carica associativa, deve comunque osservarsi che nel caso di specie l'art. 34 dello Statuto del movimento politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania prevede l'articolazione del movimento in sezioni, ed altresì che ciascuna sezione in cui si articola il movimento sia rappresentata dal rispettivo segretario.

- 4) Premesso che l'estensione del contraddittorio alla sezione di Adro del movimento Lega Nord trova il suo fondamento negli articoli 106 e 107 c.p.c. (giacché i ricorrenti hanno chiesto l'estensione del contraddittorio preso atto dell'eccezione del difetto di legittimazione passiva di Lega Nord e Lega Lombarda, con

indicazione nella sezione locale del legittimo contraddittore, ed il giudice ha ritenuto comunque opportuna siffatta estensione del contraddittorio, e ciò per economia di giudizi e comunque per evitare provvedimenti contraddittori) deve ritenersi garantito il diritto di difesa del terzo chiamato a prescindere dall'avvenuta notificazione allo stesso delle comparse di costituzione degli originari convenuti. Infatti, secondo giurisprudenza condivisibile, la chiamata del terzo responsabile nel processo per ordine del giudice, tende a supplire al difetto di attività da parte dell'attore, per cui il terzo, dal momento nel quale ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito, diviene parte in causa e le richieste specifiche, formulate dall'attore contro il detto terzi, purchè contenute entro i limiti della domanda originaria, non possono qualificarsi come domande nuove, nè è necessario che contro il chiamato l'attore estenda la sua domanda mediante notifica dell'atto di citazione (o del ricorso, come nella specie) o comunicazione di comparse.

- 5) Chiarito il soggetto giuridico cui imputare il comportamento che si assume discriminatorio, ossia la sezione locale di Adro, occorre precisare che dello stesso non possono ritenersi giuridicamente responsabili organi dell'associazione diversi dalla suddetta sezione, non esistendo un rapporto di preposizione che possa giustificare, ad esempio, la responsabilità delle sezioni provinciali o regionali rispetto al fatto della sezione costituita a livello comunale, e non assumendo, all'evidenza, rilevanza giuridica l'eventuale responsabilità politica dei vertici del movimento rispetto a comportamenti che, comunque, appaiono in sintonia con una modalità di fare politica che si caratterizza per la sistematica destrutturazione dei "simboli" comuni, primi fra tutti la lingua e il linguaggio (vedi dileggio del tricolore, invettive sprezzanti contro gli extracomunitari, uso della scurrilità per sottolineare la forza delle proprie ragioni) e ciò sia pure in un clima di diffuso degrado dei comportamenti nell'ambito del fisiologico confronto politico. Non assume quindi rilevanza giuridica il controllo demandato dallo statuto a taluni



organi del movimento, trattandosi di controllo di natura essenzialmente politica: né peraltro si comprende come Lega Nord e Lega Lombarda avrebbero potuto intervenire sulla sezione locale di Adro prima del giudizio, essendo state notiziate del comportamento lamentato solamente con la notifica del ricorso.

- 6) In punto di fatto, è incontestato che sulla vetrina della sede della Lega Nord di Adro è stato affisso un manifesto nel quale si legge *"Cara la me romana sono tutti bravi a fare i culattoni con i culo degli altri (tipico dei comunisti: quello che è tuo è tuo e quello che è mio è mio) portatelo a casa tua il beduino sfrattato (non paga l'affitto da due anni) noi nella casa del comune ci mettiamo gente anziana e bisognosa ma di Adro. Prima i nostri poi anche gli altri! W la lega nord, W Bossi"* e che detta sede risulti ubicata in una via centrale e di passaggio del Comune di Adro; è altresì incontestata la cronistoria del contenzioso che ha vista coinvolta l'amministrazione comunale di Adro rispetto a scelte marcatamente ispirate al messaggio politico del partito di maggioranza nel consiglio comunale, e quindi, in primo luogo, al principio "prima i nostri, poi gli altri"; deve ritenersi infine incontestato che Romana Gandossi, che è segretaria della CGIL di Adro, ha osteggiato in vario modo siffatte scelte, ed è comunque documentale che la stessa viene additata ai residenti del Comune tra i soggetti che ostacolano l'applicazione del principio "prima i nostri poi anche gli altri" (cfr. doc.n. 3 e 4 di parti ricorrenti);
- 7) Ritenuto che non possa esservi dubbio sul fatto che le espressioni utilizzate nel cartello oggetto di doglianza si riferiscano ad episodio specifico in cui la ricorrente Gandossi si è schierata a favore della posizione di un soggetto extracomunitario, e che in tale senso sia stata intesa dai residenti di quel comune; comune noto a livello nazionale per la particolare asprezza del dibattito in essere circa il trattamento da riservare ai residenti extracomunitari, ed i cui cittadini devono presumersi generalmente coinvolti o comunque informati rispetto ad esso.



- 8) Ritenuto che siano evidenti la portata diffamatoria del messaggio oggetto di censura, così come la sua valenza razzista, stante il disprezzo e l'intolleranza manifestate, ad un tempo, sia verso la Gandossi che verso il soggetto del cui caso la stessa si sarebbe occupata, appartenente ad una razza diversa, e nomato quale "beduino" per palese scelta denigratoria.
- 9) Ritenuto che il comportamento oggetto del contendere ben possa ritenersi posto in essere "allo scopo (...) di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo", e la motivazione di fondo sia di tipo razzista, in quanto animata in primo luogo dal disprezzo verso chi viene visto come usurpatore di taluni diritti (non tanto in quanto soggetto moroso, bensì) in quanto extracomunitario, e che detto comportamento possa pertanto sussumersi nella fattispecie della molestia di cui all'art. 2 co.3 del D.lgs. 215/2003;
- 10) Ritenuto che soggetti passivi della molestia disciplinata dalla suddetta disposizione possano essere non solo le persone appartenenti alla razza oggetto del comportamento molesto e dunque discriminatorio (e di qui la legittimazione delle persone giuridiche ricorrenti, giusto il disposto dell'art. 5 D.lgs 215/2003), ma altresì soggetti che vengono presi di mira non in quanto appartenenti ad una razza od origine etnica, bensì perché accumulati agli appartenenti alle categorie protette nella forma di razzismo che il comportamento esprime, e nel perseguimento di una finalità razzista; ciò si desume chiaramente dal raffronto tra il dato letterale delle definizioni delle singole fattispecie discriminatorie, giacché, in quella relativa alla molestia, non viene esplicitato il riferimento alla razza o all'origine della persona oggetto del comportamento illegittimo;
- 11) Rilevato che il cartello integrante il comportamento discriminatorio è stato rimosso, e che peraltro si rende opportuno, vista la particolare animosità che caratterizza i rapporti sottesi al comportamento censurato, ordinare alla sede comunale della Lega Nord di Adro di astenersi da comportamenti diffamatori e dalla chiara valenza razzista del tipo di quello in esame;



- 12) Ritenuto che il risarcimento del danno morale, richiesto dai ricorrenti, debba essere dissuasivo, proporzionale ed effettivo, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e che, considerate le peculiarità del caso di specie (ed in particolare, oltre che l'episodio in sé, il contesto locale in cui è maturato, la durata del comportamento lesivo nonché, da un lato, la posizione dei ricorrenti, che si propongono tutti quali soggetti animati principalmente da ragioni di principio oltre che di giustizia sostanziale, e, dall'altro, la posizione del responsabile della lesione, ossia la piccola sede locale di un partito, retta da un segretario che difende le ragioni della stessa nella forma sgrammaticata di cui alla missiva, datata 28.11.2011 prodotta all'udienza del 25.2.2012) lo stesso debba contenersi nella misura di € 2.500,00 in favore di ciascun ricorrente; somma liquidata in via equitativa, stimata secondo valori attuali e da maggiorarsi degli interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento al di del saldo effettivo.
- 13) Ritenuto che la pubblicazione del presente provvedimento non risulti nel caso di specie una sanzione appropriata, avuto riguardo al fatto che alla base del comportamento denunciato vi è un modo di "fare politica" che si alimenta della risonanza data a scelte e comportamenti spesso platealmente provocatori e del conseguente vittimismo per la ritenuta incomprensione delle ragioni di fondo di siffatti comportamenti, sicché il contenzioso giudiziario, con il suo esito, potrebbe risultarne strumentalizzato;
- 14) Ritenuta l'inammissibilità della domanda cautelare, il cui oggetto esula da quelli per i quali è stato approntato il rimedio azionato dai ricorrenti;
- 15) Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso svolto nei confronti di Lega Nord per l'indipendenza della Padania e Lega Lombarda.



Condanna parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere in favore di ciascuno dei suddetti resistenti, a titolo di spese legali, la somma di € 2.500,00 (di cui € 1.000,00 per diritti) oltre iva e cpa.

In accoglimento del ricorso svolto nei confronti di Lega Nord – Sezione cittadina di Adro, accerta la natura discriminatoria del comportamento denunciato e, dato atto dell'avvenuta rimozione dalla vetrina della sede della suddetta sezione del manifesto oggetto di doglianza, ordina alla suddetta resistente di astenersi da comportamenti molesti del tipo di quello oggetto di causa.

Condanna la Sezione cittadina di Adro del movimento Lega Nord a risarcire i danni morali patiti dai ricorrenti in conseguenza del comportamento discriminatorio per cui è causa, che liquida in favore di ciascun ricorrente in € 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al di del saldo effettivo.

Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla Sezione di Adro del movimento Lega Nord.

Condanna la medesima sezione a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.800,00 (di cui € 1.200,00 per diritti) oltre accessori di legge.

Rigetta ogni altra domanda.

Si comunichi.

Brescia, 31.1.2012

Il Giudice

Maria Grazia Cassia



Depositato in Cancelleria

Il ... 31 GEN. 2012

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Cristina Lupat

